

Iscrizione anagrafica nel comune di Bisceglie con provenienza da altro comune o dall'estero.

Modalità per effettuare un cambio di residenza nel Comune di Bisceglie con provenienza da altro comune del territorio italiano o dall'estero

REQUISITO

Abitare effettivamente nel Comune di Bisceglie all'indirizzo dichiarato all'Anagrafe.

DESCRIZIONE

Le persone che vengono ad abitare (cioè a fissare la propria residenza) nel Comune di Bisceglie **possono alternativamente:**

A) presentarsi presso la Ripartizione Servizi alla Città - Servizio Anagrafe – Via Prof. Mauro Terlizzi, 20 per compilare e consegnare **il modulo "dichiarazione di residenza" debitamente compilato e corredato dalla documentazione di legge.** Si precisa che non saranno accettate domande in carta libera o in un formato diverso e che il modulo deve essere obbligatoriamente compilato in tutte le parti contrassegnate da un solo asterisco.

Ogni cittadino maggiorenne utilizzando il modulo "**dichiarazione di residenza**" può richiedere l'iscrizione anagrafica per sè e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela, presentandosi agli sportelli dell'ufficio anagrafe con un proprio documento valido di identità (D.P.R. 28.12.2000, n. 445 art.1 lett. d) e art.35) e con la copia del documento valido di identità di tutte le persone che trasferiscono la residenza. Quest'ultime, se maggiorenni, devono anche sottoscrivere il modulo "**dichiarazione di residenza**".

Per le persone che:

- entrano in una **convivenza** (collegio, convitto, caserma, ecc.):
è il capo convivenza (non il diretto interessato) che effettua l'iscrizione anagrafica su apposito modulo corredato di data, timbro e firma del capo convivenza;
- entrano a **far parte di un nucleo familiare già residente** (anche se non necessariamente nello stesso stato di famiglia):

all'atto della dichiarazione di residenza è necessario specificare le generalità di un componente della famiglia, che firma per conoscenza, ed indicare la sussistenza o meno di rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o di vincoli affettivi con i componenti della famiglia già residente.

Le **dichiarazioni relative ai minori** possono essere *presentate solamente da chi ne esercita la potestà o tutela.*

Se il richiedente desidera che vengano aggiornati con il nuovo indirizzo anche la patente ed il libretto di circolazione dovrà compilare i campi del modulo di dichiarazione di residenza relativi alla patente ed ai veicoli.

Entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della dichiarazione di residenza il Comune di Bisceglie procederà all'iscrizione anagrafica (salvo eventuali richieste di integrazione della domanda) e subito dopo l'iscrizione potranno essere richiesti i certificati di residenza e di stato di famiglia e, solo nel caso in cui il richiedente sia nato a Bisceglie, anche il certificato di nascita.

Per ottenere gli altri certificati si dovrà attendere che il Comune di precedente iscrizione trasmetta al Comune di Bisceglie i dati necessari al completamento della pratica anagrafica (di norma entro 7 giorni dall'inizio della procedura). Nel periodo necessario alla definizione della pratica è comunque sempre possibile produrre [autocertificazioni](#).

In alternativa alla presentazione del modulo allo sportello i richiedenti possono:

B) inviare il modulo "dichiarazione di residenza" con **una delle seguenti modalità:**

1. **per raccomandata** all'indirizzo: Comune di Bisceglie – Ufficio Anagrafe – Via Prof. Mauro Terlizzi, 20 – 76011 Bisceglie;
2. **per fax esclusivamente al numero 080/3950405 e negli orari di sportello** (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00). Eventuali spedizioni effettuate ad altri numeri di fax del Comune di Bisceglie saranno considerate non ricevute;
3. **per via telematica esclusivamente all'indirizzo:** anagrafe@cert.comune.bisceglie.bt.it (Eventuali spedizioni effettuate ad altri indirizzi PEC del Comune di Brescia saranno considerate non ricevute.)

Si ricorda che la **trasmissione telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:**

- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante *scanner* e trasmesse mediante posta elettronica semplice.

Al modulo **deve essere inoltre allegata:**

1. copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente ad esso. Quest'ultime, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo;
2. codice fiscale e patente di guida;
3. per i cittadini di Stati appartenenti alla Unione Europea anche copia della documentazione indicata nell'allegato **B (vedi in fondo alla pagina)**;
4. per i cittadini di Stati non appartenenti alla Unione Europea anche copia della documentazione indicata nell'allegato **A (vedi in fondo alla pagina)**.

L'Ufficio, per definire la pratica di iscrizione, può richiedere ogni altro documento ritenuto necessario.

Si ricorda **che il modulo di dichiarazione di residenza sarà considerato irricevibile nei seguenti casi:**

- quando il modulo e/o la documentazione ad esso allegata risulta parzialmente o totalmente illeggibile;
- quando non sono compilati i campi obbligatori contrassegnati da un solo asterisco (*);
- quando il modello non è sottoscritto dal richiedente o dai soggetti maggiorenni;
- quando non è stato allegato il documento d'identità del richiedente o del maggiorenne;

- quando (per gli stranieri) mancano i documenti di cui agli allegati **A** e **B** del modello ministeriale di dichiarazione specificati nei punti n. 3 e n. 4 sopra riportati.

L'ufficio anagrafe, al momento della ricezione della dichiarazione di residenza rilascia (o trasmette) al richiedente apposita comunicazione di avvio di procedimento di iscrizione anagrafica. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012, l'iscrizione anagrafica si perfeziona entro due giorni lavorativi dalla dichiarazione resa o inviata. **L'ufficio procede poi ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica che si considera confermata qualora siano trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata e non sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990** (c.d. preavviso di rigetto dell'istanza).

CONTRIBUZIONE

Nessuna.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.P.R. 223 del 30/08/1989: Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
- D.Lgs. 25/07/1998 n.286 e succ. modifiche: Testo unico per disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- Parlamento U.E. 2004/38/CE - D.Lgs. 06/02/2007, n.30 - Circolare del Ministero dell'Interno n.38 del 28.10.2006.
- Decreto Legge n. 5 del 09/02/2012 convertito con modifiche dalla Legge n. 35 del 04/04/2012.

In allegato:

[Modulo dichiarazione di residenza](#)

[Modulo per convivenze](#)

[Allegato A - documentazione cittadini non appartenenti UE](#)

[Allegato B - documentazione cittadini comunitari](#)